

Vecchi privilegi e nuovi moniti nella questione della case da gioco "autorizzate"

(Nota a Corte cost. 24 giugno 2004, n. 185)

di Felice Giuffrè *

§1. Con la sentenza n. 185 del 24 giugno 2004, il Giudice delle leggi torna ad occuparsi della questione del divieto di gioco d'azzardo, previsto dagli artt. 718-722 c.p., e del limite che ne scaturisce in ordine alla competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni in ambiti materiali - come quelli relativi alle attività economiche di rilevanza turistica - che, in astratto, ricomprendono anche gli interessi relativi alla gestione delle case da gioco.

La questione che ha dato origine all'intervento della Consulta nasce dall'impugnativa del Governo avverso le disposizioni contenute nell'articolo unico della legge del Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17, recante, appunto, norme per la "Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia". Con le disposizioni citate si riconosceva all'ente regionale la possibilità di promuovere la costituzione, ai sensi dell'art. 2458 c.c., di una società per azioni avente lo scopo di gestire case da gioco, ovvero di affidare, in regime di concessione, lo svolgimento della medesima attività economica ad altra società con sede in uno Stato membro dell'UE. La legge impugnata prevedeva, altresì, la destinazione del venti per cento dei proventi della gestione delle case da gioco al rafforzamento delle strutture delle forze dell'ordine presenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Con la proposizione del ricorso in via principale il Governo ha, dunque, inteso ribadire la sottrazione della materia relativa all'esercizio del gioco d'azzardo alla competenza delle Regioni. Ciò sia in ragione dell'esistenza delle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 718 ss. c.p.; sia in considerazione dell'assenza di qualsivoglia competenza regionale in materia di ordine pubblico e sicurezza, da cui consegue l'illegittimità della previsione di un intervento finanziario regionale a supporto delle strutture all'uopo predisposte dallo Stato.

L'accoglimento dei motivi di impugnazione era certo prevedibile, alla luce della precedente giurisprudenza costituzionale sull'argomento e sulla base della circostanza per cui il limite del diritto penale risulta espressamente confermato nella nuova formulazione dell'art. 117, II co., Cost. Nondimeno, la sentenza merita di essere presa in considerazione, atteso che il Giudice delle leggi - collocandosi sulla scia di un consolidato filone giurisprudenziale - ribadisce, nel contesto della nuova formula di distribuzione territoriale del potere, il quadro dei limiti relativi alla capacità del legislatore nazionale di attrarre a sé la competenza legislativa ed amministrativa in materia di case da gioco, apprestando tutela penale a certi interessi che, altrimenti, ricadrebbero nell'area di competenza delle Regioni.

§2. Come si accennava in principio, la questione relativa alla gestione, diretta o mediante concessione, delle case da gioco da parte delle Regioni è abbastanza risalente. Infatti, sebbene la competenza regionale residuale "piena" in materia di turismo sia scaturita solo in forza della recente riformulazione dell'art. 117 Cost., già nel 1959 il Giudice delle leggi ebbe modo di affrontare l'argomento in sede di conflitto di attribuzioni fra lo Stato e la Regione Siciliana.

Nell'occasione da ultimo richiamata il conflitto trovò origine in seguito all'iniziativa del Governo regionale siciliano, che aveva inteso autorizzare, con decreto dell'Assessore al Turismo (27 aprile 1949, n. 1) e, successivamente, con Decreto del Presidente della Regione (28 maggio 1959, n. 283), l'esercizio del gioco d'azzardo nel comune di Taormina presso le strutture della società "A' Zàgara", quale subconcessionaria dell'"Ente turistico alberghiero della Libia" (E.T.A.L.).

La pretesa regionale si assumeva fondata sul disposto del Decreto interministeriale del 30 aprile 1947, con il quale citato E.T.A.L. era stato autorizzato ad esercitare in Italia le gestioni alberghiere e le altre attività economiche, comprendenti anche il gioco d'azzardo, indicate nell'art. 1 del R.D. 31 maggio 1935, n. 1410 e coincidenti con quelle, a suo tempo, esercitate dall'Ente nel territorio della ex colonia italiana.

Secondo l'interpretazione della Regione Siciliana il provvedimento amministrativo statale avrebbe determinato una vera e propria deroga delle norme penali incriminatrici di cui agli artt. 718-722 c.p., che si riferiscono specificamente al gioco d'azzardo. Di conseguenza, proprio riallacciandosi al sopracitato provvedimento interministeriale del 1947, l'Assessore regionale al Turismo e allo Spettacolo, con il Decreto 27 aprile 1949, n. 1, aveva autorizzato l'E.T.A.L. ad esercitare in Sicilia le attività inerenti ai propri scopi istituzionali, anche mezzo di sub-concessionari. Inoltre, con il successivo Decreto

del Presidente della Regione 28 maggio 1959, n. 283, la predetta autorizzazione venne confermata, per la durata di venti anni, in favore dello stesso E.T.A.L. ed, in particolare, della società sub-concessionaria "A' Zàgara".

Tuttavia - come puntualmente sottolineato dalla difesa erariale - l'autorizzazione ministeriale del 1947 era stata revocata già 1951, essendo venute meno, nel frattempo, le peculiari ragioni storico-politiche che ne avevano costituito il presupposto. Di conseguenza, con D.P.R. 25 giugno 1959, n. 1098, il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, aveva annullato il sopra citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana, secondo la procedura di cui all'art. 6 del T.U. comunale e provinciale (R.D. 3 marzo 1934, n. 383).

A seguito del ricorso per conflitto di attribuzioni presentato dalla Regione avverso il citato annullamento governativo, la Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre 1959, n. 58, diede avvio al costante filone giurisprudenziale che segna, ancor oggi, le sfere di competenza dello Stato e della Regione nella materia di cui si discute.

Al riguardo, il Giudice delle leggi rilevava che, anche ammettendo che l'autorizzazione regionale facesse riferimento ad attività attinenti allo sviluppo e al potenziamento del turismo - materia di competenza legislativa ed amministrativa regionale in base al disposto dell'art. 14, lett. n) dello Statuto speciale siciliano - la gestione delle case da gioco sarebbe pur sempre rimasta vietata secondo le norme della legge penale dello Stato, anche se combinata con altre attività turistiche esercitate all'interno di un'unica struttura complessa (la c.d. *kursaal*, dedicata non solo al gioco, ma anche alla ristorazione, all'accoglienza alberghiera, all'organizzazione di attività culturali e sportive). In questa guisa, l'autorizzazione regionale rilasciata alla società subconcessionaria dell'E.T.A.L. sarebbe stata, al massimo, riferibile alle attività turistiche diverse dal gioco d'azzardo.

Per la gestione di una casa da gioco, invece, sarebbe stata necessaria una legge dello Stato, derogatoria delle disposizioni di cui agli artt. 718 ss. c.p., dal momento che le regioni speciali, così come quelle ordinarie, non risultano attributarie di competenza legislativa in materia di ordinamento penale.

§3. Alla chiara linea interpretativa espressa dal Giudice delle leggi, sin dalla citata sentenza n. 58 del 1959, non corrispose la cessazione del contenzioso tra Stato e Regioni. Ciò, a ben vedere, può spiegarsi con la permanenza di obiettivi elementi di irrazionalità nella disciplina penale incriminatrice del gioco d'azzardo; elementi tali da prefigurare possibili lesioni del principio di eguaglianza in un ambito, quello dell'ordinamento penale, in cui le deroghe al medesimo principio dovrebbero essere valutate secondo il metodo dello scrutinio stretto.

In effetti, nel tempo, diverse leggi dello Stato hanno introdotto deroghe al divieto di praticare il gioco d'azzardo in favore di determinati enti territoriali e dei loro eventuali concessionari. Ciò è avvenuto sul modello della normativa di cui al R.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 (convertito con l. 27 dicembre 1928, n. 3125), che assegnava al Ministro dell'Interno la facoltà di "autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune di Sanremo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio e all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili". In tale schema l'autorizzazione ministeriale doveva, dunque, considerarsi "la condizione alla quale la legge dello Stato subordinava l'operatività della deroga da essa prodotta", così da rendere eccezionalmente leciti i profitti del gioco d'azzardo.

La medesima condizione, successivamente, fu estesa alla casa da gioco sita nel territorio del Comune di Campione d'Italia, con il R.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505; al Casinò di Venezia, con il R.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62; e, più tardi, alla Casa da gioco di Saint Vincent, con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690. L'art. 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, ha stabilito, invece, la non applicabilità degli artt. 718-722 c.p. per i fatti compiuti a bordo di navi da crociera durante la navigazione oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra.

Tali disposizioni sono state, a più riprese, sottoposte al vaglio della Consulta. Di recente - prima del giudizio sulla legge friulana - la Corte era stata sollecitata a sindacare il quadro normativo appena richiamato su impulso del T.A.R.-Sicilia. Il Giudice amministrativo siciliano, infatti, ne assumeva l'illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5 e 41 Cost., nella parte in cui le disposizioni che costituiscono la base legale dei citati regimi derogatori non prevedono, in via generale ed astratta, il potere del Ministro dell'Interno di rilasciare le stesse autorizzazioni in deroga ai Comuni che si venissero a trovare in condizioni economico-finanziarie analoghe a quelle degli enti a cui il legislatore ha inteso assicurare il descritto regime di privilegio. La Corte costituzionale ha, tuttavia, rigettato la questione di legittimità, affermando che le fattispecie riguardanti i Comuni di Sanremo, Campione, Venezia e Saint Vincent non sarebbero immediatamente raffrontabili con quelle di altri enti territoriali, titolari un mero interesse di fatto all'apertura di una casa

da gioco. Secondo il Giudice delle leggi, infatti, le disposizioni impugnate sarebbero "norme di eccezione puntuale e perciò non estensibili oltre i casi ivi contemplati". Per soddisfare l'interesse al risanamento del bilancio comunale, allo sviluppo del turismo e all'incremento dell'occupazione sarebbero, infatti, prospettabili "una pluralità di soluzioni", la cui scelta, secondo la Corte, non può che rientrare nella discrezionalità del legislatore. Secondo il Giudice delle leggi, pertanto, non sarebbe ravvisabile quella scelta obbligata che, per effetto del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), in situazioni di fatto omogenee, consente di configurare una c.d. "omissione legislativa" e, dunque, il presupposto per una sentenza di tipo "additivo".

§4. Occorre sottolineare, comunque, che nella stessa sentenza n. 291 del 2001 il Giudice delle leggi non ha mancato di formulare severe censure nei confronti del sistema di deroghe ai divieti del gioco d'azzardo. Richiamando una sua precedente pronuncia, infatti, la Corte ha espresso il rilievo secondo cui - testualmente - "appare sempre più grave il problema della situazione normativa concernente le case da gioco nel nostro Paese, la quale «è contrassegnata da un massimo di disorganicità: sia del tipo di interventi cui è condizionata la apertura delle case (...), sia per la diversità dei criteri seguiti (...), sia infine per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti dall'esercizio del gioco nei casinò». Su tali presupposti, quindi, la sentenza ammonisce il legislatore, esortandolo ad un ormai "improrogabile (...) intervento legislativo" rivolto ad armonizzare la materia che ci occupa con i principi del vigente quadro costituzionale.

Nei termini riferiti, dunque, si comprende come sia la stessa Corte costituzionale - nonostante il rigetto delle questioni di legittimità prospettate - a sottolineare l'urgenza di una legge generale in materia di deroghe agli artt. 718-722 c.p., al fine di sanare una situazione che, se non è tale da consentire un intervento "creativo" della giurisprudenza, appare comunque suscettibile di provocare irragionevoli disparità di trattamento ed un pregiudizio al principio costituzionale della certezza del diritto.

E' vero, dunque, come è stato chiarito a partire dalla sentenza n. 58 del 1959, che solo un'altra legge in materia penale, derogatoria degli artt. 718-722 c.p., potrebbe consentire l'esercizio del gioco d'azzardo in una struttura, pubblica o privata, a ciò specificamente rivolta, ovvero all'interno di un più ampio complesso turistico. Come già osservato, infatti, la materia dell'ordinamento penale, incidendo sul valore della libertà personale (art. 13 Cost.), costituisce uno dei pilastri intorno a cui, nell'esperienza del nostro regionalismo, si è inteso preservare l'unità del complessivo ordinamento giuridico repubblicano, al di là della differenziazioni territoriali, che sono, per altri versi, promosse in attuazione del principio di autonomia (art. 5 e 114 Cost.)

Ciò, nel vigore dell'originario Titolo V Cost. e, dunque, nel precedente assetto unitario a decentramento politico regionale, era vero con riferimento tanto alle Regioni a statuto speciale, quanto a quelle di diritto comune. In proposito, come è noto, pur in assenza di una norma espressa sulla competenza in materia di potestà punitiva penale, la dottrina più autorevole già osservava, infatti, che "qualificando o meno determinati comportamenti alla stregua di reati, prevedendo l'uno o l'altro tipo di sanzioni, il legislatore statale è messo in grado di paralizzare o di rendere operanti, di dotare di supporto necessario o di far divenire illegittimi i corrispondenti precetti regionali".

In altri termini, ai fini della distribuzione degli ambiti di competenza propri, rispettivamente, dello Stato e delle Regioni, l'ordinamento penale ha sempre rappresentato un limite operante come una "materia trasversale", idonea cioè a determinare un "ritaglio" delle singole materie regionali, condizionando anche l'esercizio della potestà legislativa di quegli enti territoriali che, come la Sicilia, sono dotati "di forme e condizioni particolari di autonomia" (art. 116 Cost.).

A conferma dell'effetto prodotto sulla competenza legislativa regionale dalla presenza di una legge penale dello Stato, mette conto richiamare la pronuncia del 24 ottobre 2002, n. 438, con la quale la Corte ha rigettato un ricorso del Governo avverso la legge della regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36, recante norme per la "costituzione di una società per azioni per la gestione della casa da gioco di Saint Vincent". Nelle motivazioni della sentenza (cfr. il punto 5) del *Diritto*), la Corte riconosce la competenza legislativa della Regione Valle d'Aosta in materia di organizzazione dell'attività delle case da gioco, proprio sul presupposto della deroga già disposta in favore del Casinò di Saint Vincent con le citate leggi statali 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690. In questa guisa, testualmente, "una volta ritenuto non operante il divieto derivante dalla legge penale, la definizione della natura giuridica del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività, dei suoi rapporti con l'amministrazione regionale e delle destinazioni dei suoi proventi (...) non impinge nella materia specificamente rivendicata dallo Stato con il ricorso".

Se è così, a nulla vale osservare che la gestione delle case da gioco rientra astrattamente nella materia del turismo, atteso che la previsione delle norme penali che vietano il gioco d'azzardo determina la sottrazione di tale specifico

oggetto dal più ampio ambito materiale di cui si tratta.

Peraltro, la situazione non appare mutata in seguito alla recente riforma dell'assetto politico-territoriale della Repubblica, disposta con la legge cost. n. 3 del 2001, atteso che, come è noto, il nuovo art. 117 Cost., pur ampliando lo spettro degli ambiti competenziali delle Regioni, mantiene espressamente in capo agli organi legislativi dello Stato la competenza in materia di "ordinamento civile e penale" (cfr., art. 117, Il comma, lett. l), Cost.)

Tuttavia, quanto fin qui considerato, non esclude ed anzi rafforza la necessità che il legislatore nazionale eserciti la competenza trasversale che ci occupa nel rispetto del canone di ragionevolezza, apprezzato secondo il metodo dello scrutinio stretto, anche quando disponga deroghe a norme penali incriminatrici suscettibili di creare una differenziazione nella distribuzione delle competenze legislative ed amministrative tra le Regioni.

Invero, le norme del nuovo titolo V già prevedono percorsi per giungere ad un regionalismo differenziato, redistribuendo le competenze legislative ed amministrative su determinati ambiti materiali; ma ciò sulla base degli accordi tra Stato e Regioni di cui all'art. 116, III co. Cost., ovvero in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dall'art. 118 Cost. Non sembra, invece, rispondente alla logica dell'attuale modello di decentramento politico e nemmeno ai principi costituzionali che presiedono l'esercizio della potestà normativa in materia penale, la creazione di differenze tra le Regioni, sfruttando la competenza statale in merito alla selezione degli interessi meritevoli di tutela penale, nonché in ordine alle eventuali deroghe alla relativa disciplina incriminatrice.

§5. Sotto il profilo considerato, dopo i precedenti moniti della Corte, in esito al giudizio da ultimo promosso con ricorso del Governo avverso la legge regionale n. 17 del 2002 del Friuli-Venezia Giulia, ci si sarebbe potuti aspettare anche una decisione di diverso tenore.

Secondo la tesi della Regione, il Giudice delle leggi avrebbe dovuto prendere atto del "diritto vivente" formatosi in ordine alle disposizioni che puniscono il giuoco vietato, tale da escludere ormai che dagli artt. 718 e ss. c.p. si possa ricavare "un divieto assoluto al giuoco d'azzardo". In particolare, movendo dalla constatazione secondo cui le leggi sulla base delle quali è stata consentita l'apertura delle quattro case da giuoco esistenti nel nostro Paese non contengono, almeno in forma esplicita, "né riferimenti all'attività da svolgere, né riferimenti al superamento della norma incriminatrice", si sarebbe dovuto concludere che "l'apertura di una casa da giuoco autorizzata dalla pubblica autorità (sia) operazione perfettamente lecita". In caso contrario - secondo la difesa regionale (cfr., punto 3) del *Fatto*) - l'art. 718 c.p. non potrebbe che essere considerato illegittimo, "proprio in quanto non limita la sua portata alle case da giuoco non legalmente autorizzate dall'autorità amministrativa".

Nondimeno, all'interpretazione proposta dalla parte resistente osta il dato testuale del codice penale, che non si limita a prevedere l'integrazione della fattispecie di reato da parte di chiunque tenga un giuoco d'azzardo "in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie" (art. 718, I co., c.p.), ma che dispone, altresì, una circostanza aggravante per il caso in cui "il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco" (art. 719, I co., punto 1), nonché nell'ipotesi in cui "il fatto (sia) commesso in un pubblico esercizio" (art. 719, I co., punto 2). Considerato il chiaro tenore delle espressioni codicistiche, dunque, la lettura proposta dalla difesa regionale configurerebbe non tanto un'interpretazione adeguatrice, magari sostenuta da una prassi creatrice di "diritto vivente", quanto, semmai, una impossibile interpretazione abrogatrice. Si comprende, dunque, come la Corte abbia escluso perentoriamente che dal disposto dell'art. 718 c.p. possa essere tratta "una simile virtualità interpretativa"

Peraltro, a superare le obiezioni alla tesi sostenuta dalla difesa friulana non vale nemmeno la giusta considerazione per cui l'interesse sostanziale tutelato dalle norme penali incriminatrici in discorso risiederebbe in una esigenza di tutela dell'ordine pubblico, così da trarne l'ulteriore conseguenza che il giuoco sarebbe da ritenersi illecito solo se esercitato in determinati luoghi. A smentire tale ultima conseguenza, infatti, vale il rilievo secondo cui la norma dell'art. 718 c.p. non fa differenza tra luoghi pubblici, luoghi aperti al pubblico o luoghi privati "di qualunque specie". Del resto, come già ricordato, le deroghe attualmente disposte in favore delle Regioni che ospitano i quattro casinò esistenti in Italia sono tratte, solo in via interpretativa, da provvedimenti che si riferiscono in modo generico ad interventi per assicurare sostegno economico in favore di enti territoriali in situazioni di crisi finanziaria, pertanto, nessuna misura di tutela dell'ordine pubblico può essere tratta dal tenore di siffatti interventi normativi.

Di conseguenza, verosimilmente, alla Corte si prospettava una scelta tra due diverse alternative: accogliere il ricorso governativo, annullando la legge della regione Friuli-Venezia Giulia (come è in effetti avvenuto); ovvero, dichiarare

l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che offrono base legale al regime derogatorio.

In particolare, nella seconda ipotesi, il Giudice delle leggi avrebbe potuto prendere atto della circostanza che i precedenti moniti sono caduti nel vuoto, così determinandosi a reintegrare la coerenza dell'ordinamento giuridico e la parità tra le Regioni. L'effetto sarebbe stato raggiunto attraverso una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale delle normative statali a cui si riallacciano le deroghe implicite alle norme penali incriminatrici del gioco d'azzardo, nella parte in cui, appunto, possono essere interpretate come autorizzative anche dell'attività di gestione di case da gioco. Non sfugge, certo, la gravità delle conseguenze che ne sarebbero derivate, sia in termini economici che in termini di tensione conflittuale con le Regioni che attualmente ospitano i *Casino* "autorizzati". Nondimeno, se è vero - come sostenuto dalla stessa Corte nella sentenza in commento - che "la compressione delle competenze regionali è giustificata quando la legge nazionale sia protesa alla salvaguardia di beni, valori e interessi propri dell'intera collettività tutelabili solo su base egualitaria", la lesione del principio di eguaglianza che deriva dall'attuale situazione normativa sembra ben poter reggere il peso delle conseguenze economiche e politiche della prospettata soluzione più drastica. La parola sarebbe, allora, inevitabilmente tornata al Parlamento, nelle cui Aule ormai da troppo tempo riposano i disegni di leggi volti all'urgente razionalizzazione della materia delle case da gioco.

Al contrario, come accennato in principio, la sentenza 185 del 2004 si limita a lanciare un ulteriore monito al legislatore, rimarcando i presupposti di ragionevolezza che, in generale, devono sempre presiedere la scelta di elevare il rango di un interesse protetto, attraverso la previsione della tutela penale e che, nel particolare, giustificano le norme penali incriminatrici di cui agli artt. 718 ss. c.p. dal punto di vista della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Sotto questo aspetto, anzi, la Corte si spinge oltre, rammentando al legislatore come nessuna valutazione di ordine morale possa essere assunta quale presupposto delle norme penali incriminatrici relative al gioco d'azzardo, atteso che anche in questa attività "si manifestano infatti propensioni individuali (impiego del tempo libero, svago, divertimento) che appartengono di norma ai differenti stili di vita dei consociati; stili di vita, i quali, in una società pluralistica, non possono formare oggetto di aprioristici giudizi di disvalore".

Ebbene, in tale ultimo rilievo può certo riconoscersi un ulteriore, quanto coerente, impulso al Parlamento affinché finalmente decida in merito al riordino della materia del gioco d'azzardo (anche, al limite, vietandolo senza deroga alcuna per motivi di ordine e sicurezza pubblica). Tuttavia, la medesima affermazione non fa che rendere maggiormente evidenti le (forse eccessive) remore della Corte ad intervenire sul blocco normativo che ha determinato per troppi decenni una irragionevole (e perciò intollerabile) situazione di "privilegio" in favore di alcuni enti locali; ciò in una materia, come quella dell'ordinamento penale, tesa - secondo il già richiamato avvertimento della stessa Consulta - proprio "alla salvaguardia di beni, valori ed interessi (...) tutelabili solo su base egualitaria".

* Professore associato di Diritto Costituzionale nell'Università di Catania - fgiuffre@lex.unict.it

Cfr., Corte cost. 28 luglio 1959, n. 50, in *Riv. pen.*, 1959, II, 921 ss., con nota di G. ROSSO, *Potere normativo della Regione in materia penale*, *ivi*, 930 ss.; ma, soprattutto, Corte cost. 26 novembre 1959, n. 58, in *Giur.cost.*, 1959, 1091 ss.; nonché, Corte cost. 17 maggio 1961, n. 23, in *Giur.cost.*, 1961, 484 ss.; Corte cost. 14 febbraio 1962, n. 3, in *Giur.cost.*, 1962, 26 ss.

Sulle vicende della casa da gioco di Taormina, G. PIOLETTI, *Giuochi vietati*, in *Enc.Dir.*, XIX, Milano 1970, 77 ss. e nota 61. Nonché, G. GUGLIELMI, *Sulla liceità del Casinò di Taormina*, in *Rass. avv. St.*, 1964, I, 1, 223, nota a Pret. Taormina 19 febbraio 1963; ID., *La cessazione del giuoco d'azzardo in Taormina*, *ivi*, I, 2, 1191, nota a Cass., sez. un., 14 novembre 1964, n. 5. Si veda, altresì, Corte cost., ord. 14 giugno 1967, n. 74, in *Riv. pen.*, 1967, II, 743; Corte cost. 23 novembre 1967, n. 117, *ivi*, 1968, II, 9.

Cfr., Corte cost., 26 novembre 1959, n. 58, in *Giur.cost.*, 1959, 1127 ss.

Sui limiti alla penalizzazione, in generale, A. BARBERA, F. COCOZZA, G. CORSO, *Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali*, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, I, Bologna 1997, 246 ss. In giurisprudenza - come è noto - il delicato rapporto tra potestà punitiva e, principio di eguaglianza, è emerso assai frequentemente anche con riferimento agli istituti processuali: si veda, di recente, Corte cost., 20 gennaio 2004, n. 24, in *Dir.&Giust.*, 2004, n. 5, 14 ss., con note critiche di A. PUGIOTTO, *Sull'immunità delle "alte cariche" una sentenza di mezzi silenzi*, *ivi*, 10 ss. e G. GIOSTRA, *Sospensione del processo a tutela carica istituzionale? Strumento costituzionalmente e tecnicamente improponibile*, *ivi*, 26 ss.

In questo senso, Corte cost., 6 maggio 1985, n. 152, in *Giur.cost.*, 1985, 1053 ss.

Sulle particolari vicende del Casinò di *Saint Vincent*, Cass., sez.un., 7 dicembre 1963, in *Riv.pen.*, 1964, II, 292, 1039. In dottrina, per tutti, I. CARACCIOLI, *Regolamenti, leggi regionali e leggi statali finanziarie di fronte all'art. 51 c.p.*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1964, 495; A. AZZENA, *Aspetti giuridici della disciplina delle case da giuoco in Italia*, in *Arch.pen.*, 1963, I, 279

Si veda, al riguardo, TAR - Sicilia, sez. staccata di Catania, III sez., ord. 16 dicembre 1999.

Corte cost., 25 luglio 2001, n. 291, in *Giur.cost.*, 2001, 2408 ss.

Corte cost., 23 maggio 1985, n. 152, in *Giur.cost.*, 1985, 1053 ss.

Ancora, Corte cost., 25 luglio 1999, n. 291, in *Giur.cost.*, 2001, 2408 s.

Così, L. PALADIN, *Diritto regionale*, Padova 1985, 73; ma si veda, altresì, T. MARTINES, A. RUGGERI, *Lineamenti di diritto regionale*, Milano 2000, 181 ss.

Corte cost., 7 novembre 2002, n. 438, in *Giur.cost.*, 2002, 3598 ss., con nota redazionale, *ivi*, 3606 ss.

Ancora, Corte cost., 7 novembre 2002, n. 438, in *Giur.cost.*, 2002, 3604 s.

In merito al possibile atteggiamento della Corte dinanzi al c.d. "diritto vivente", tra le altre, Corte cost. 15 marzo 1996, n. 71, in *Giur.cost.*, 1996, 669 ss. In dottrina, diffusamente, A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente»*. *Genesi, uso, implicazioni*, Milano, 1994, *passim*.

Sulla condizione del giudice di fronte ad una disposizione suscettibile di interpretazione adeguatrice, Corte cost. 21 novembre 1997, n. 350, in *Giur.cost.*, 1997, 3435 ss. In dottrina, tra gli altri, E. ROSSI, R. ROMBOLI, *Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi*, Aggiornamento V., Milano 2001, 520 s.

Cfr., Corte cost., 24 giugno 2004, n. 185, punto 3) del *Diritto*.

Così, L. FORNARI, *Artt. 718-722*, A. Crespi, F. Stella, G. Zuccalà, *Commentario breve al Codice penale*, Padova 1992, 1724 ss.

Cfr., nel senso del testo, A. AZZENA, *Aspetti giuridici della disciplina delle case da giuoco in Italia*, *cit.*, 277 ss.; G. PIOLETTI, *Giuochi vietati*, *cit.*, 77 ss.

Cfr., Corte cost., 24 giugno 2004, n. 185, punto 2) del *Diritto*.

Così, Corte cost., 24 giugno 2004, n. 185, punto 3) del *Diritto*